

Oggetto: Dichiarazione ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 128 del 15.11.1982 sulla situazione patrimoniale degli Amministratori e D.L. n. 174/2012 D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.

Io sottoscritto MACCARRONE RITA ANGELO nato a PATERNÒ

il 19/3/1979 e residente a CATANIA in Via S. CATANIA N. 284

Nella qualità di ASSESSORE

DICHIARO

Che la mia situazione patrimoniale relativa all'anno 2016 è la seguente:

1 - dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati € 24.659

2 - beni immobili e mobili registrati posseduti

FABBRICATI			
UBICAZIONE	DATI CATASTALI	FOGLIO	PARTICELLA - SUB
CATANIA	CAT. A/7-CL.2-VARI Y	12	814-17
CATANIA	CAT. A/7-CL.2-VARI Y	12	814-18
GIARDINI NAXOS (ME)	CAT. C/6-CL.6-HQ.56	5	72-155
GIARDINI NAXOS (ME)	CAT. A/2-CL.4-VARI 2,5	5	72-15
TERRENI			
UBICAZIONE	DATI CATASTALI	ANNOTAZIONI	
BENI MOBILI REGISTRATI			
TIPO	TARCA	ANNO DI IMMATRICOLAZIONE	
MOTO BMW R1100R	AB 25354	1996	
AUTO TOYOTA L370	CT 908837	1990	
YESPA Px125E	CT 178790	1995	
ALTRI BENI MOBILI ISCRITTI NEI PUBBLICI REGISTRI			
DESCRIZIONE	ELEMENTI DI RICONOSCIMENTO		ANNOTAZIONI

3 - partecipazioni in società quotate e non quotate

DENOMINAZIONE	QUOTE	VALORE PARTECIPAZIONE	ANNOTAZIONI
LP IHHOBIZIARE SRL	100%	10.000,00	
KO PRESI & ASSOCIATI SRL	5%	500,00	
DATI ALTRE CARICHE PRESSO ENTI PUBBLICI O PRIVATI			
DESCRIZIONE		COMPENSI	
DATI ALTRI INCARICHI CON ONERI A CARICO FINANZA PUBBLICA			
DESCRIZIONE		COMPENSI	

4 - consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari
Titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche
Tramite fondi di investimento, sicav o intestazioni fiduciarie

TITOLI OBBLIG.- DI STATO - UTILITA' FINANZ.-FONDI DI INVEST.SICAV O INTEST.FIDUCIARIE			
DESCRIZIONE			ANNOTAZIONI

Allego alla presente copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F.

DICHIARO

Inoltre:

Sul mio onore affermo che la soprascritta dichiarazione corrisponde al vero.

Il Dichiarante

Rita Angela Macerone

- che il coniuge non separato ed i figli conviventi, che hanno presentato dichiarazione separata dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F. consentono/non consentono all'adempimento prescritto nell'art. 2 in riferimento all'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. n. 128/82.

Firma della moglie e/o dei figli conviventi se consenzienti

Allego, tenuto conto del consenso, copia della dichiarazione dei redditi relativi ai familiari predetti.

Paternò, lì 26/09/2014

Il Dichiarante

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

Note all'art. 14:

Si riporta il testo dell'articolo 2 della Legge 5 luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2.

Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono.

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.».

Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata

legge n. 441 del 1982:

«Art. 3.

Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.»

«Art. 4

Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo 2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».